

IN BREVE n. 37 - 2023
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

COVID - LA NUOVA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Covid: sale il numero dei contagiati. Ecco la nuova circolare del Ministero della salute colle indicazioni per l'effettuazione dei test diagnostici per SARS-CoV-2 per l'accesso e il ricovero nelle strutture sanitarie, residenziali sanitarie e socio-sanitari.

**ALLEGATI A PARTE - MIN.SALUTE Circolare 0027648-08/09/2023-DGPRES-DGPRES-P
(documento 191)**

LA RISPOSTA ALLA SENTENZA 130 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Colla circolare n. 79 del 7 settembre 2023 (vedi sotto e Brevia 26-2023), l'Inps fornisce le indicazioni operative in merito alla nuova prestazione di una anticipazione ordinaria del TFS/TFR dei lavoratori pensionandi del pubblico impiego in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in vigore dal 1° febbraio 2023, in base all'articolo 23 del DL n.4/2019 convertito in legge 26 /2019.

Vuoi i soldi del tuo tfr/tfs, anziché aspettare i tempi canonici delle varie leggi dilatorie ora censurate dalla sentenza della Corte Costituzionale n.130/2023? ebbene rivolgiti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Inps) ed ecco i soldi, i tuoi soldi però attenzione devi pagare gli interessi...ma sono i miei soldi, soldi che mi sono dovuti e che sono stati accumulati nel tempo con fior di trattenute sullo stipendio.

Ricordiamo che la sentenza della Corte costituzionale pur dichiarando inammissibili le questioni sollevate di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 evidenzia come sia in contrasto con il principio di proporzionalità della retribuzione, espresso dall'art. 36 Cost., e, al contempo, attesa la sua natura previdenziale, con il principio di adeguatezza dei mezzi per la vecchiaia dettato dall'art. 38 Cost., la corresponsione differita e rateale dell'indennità di fine servizio ai dipendenti pubblici, e ne sollecita un intervento riformatore del legislatore che deve determinare modalità di attuazione in uno spazio temporale limitato.

Non sembra dunque rispettosa del dettame costituzionale una tale forma.

Ed ecco una domanda: quanto è già stato perso colla dilazione dei pagamenti in valore corrente? specialmente in questi ultimi tempi di inflazione galoppante; infatti colla dilazione non sono previsti

né la rivalutazione monetaria né gli interessi di dilazione e se inoltre per avere diminuita la dilazione devi essere tu a pagare degli interessi ebbene queste sembra chiaramente un po' troppo...ecco dunque l'esigenza di un vero intervento riformatore prioritario rispettoso dei diritti e non ignorare la problematica.

Il Parlamento deve dunque intervenire per rimuovere gradualmente questo differimento e non rimandarlo alle calende greche.

Già nel 2019 (sentenza 159/2019) la Corte Costituzionale era andata molto vicina alla bocciatura del Tfs/Tfr differito avendo chiesto di ridefinire la suddetta disciplina che da temporanea era diventata strutturale, ma come rilevato dall'attuale Corte Costituzionale al monito non è stato fatto seguire una individuazione dei rimedi...no comment!!! (mpe)

INPS - PERMESSI 104: NUOVA FUNZIONALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA da DplMo - fonte. Inps

L'INPS, con il messaggio n. 3141 del 7 settembre 2023, comunica che lo sportello telematico per l'acquisizione delle istanze per la fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), è stato integrato con la nuova funzionalità “**Variazione dati domanda**” per consentire la variazione delle condizioni dichiarate in una domanda già presentata in modalità telematica, fermi restando i vincoli dipendenti dalla normativa vigente.

La nuova funzionalità è raggiungibile dal portale dell'Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Indennità per permessi fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazione di gravità o fruiti dai lavoratori disabili medesimi” tramite il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Permessi” e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l'autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

Consente al lavoratore di variare i dati di una domanda già inoltrata all'Istituto in modalità telematica, fermi restando i vincoli dipendenti dalla normativa vigente.

Attraverso la nuova funzionalità è possibile effettuare la rinuncia alla domanda che si intende variare, presentando contestualmente la nuova domanda con le variazioni che si ritengono necessarie.

La richiesta di “Variazione dati domanda” può essere effettuata solo per le domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della richiesta. Conseguentemente, il periodo richiesto nella domanda che si intende variare deve comprendere, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la richiesta di variazione dati.

Se, all'atto della comunicazione, il periodo richiesto nella domanda che si intende variare è interamente trascorso oppure non è ancora iniziato, non è possibile effettuare la comunicazione di variazione.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3141 del 7.09.2023 (documento 192)

INPS - ANTICIPAZIONE ORDINARIA DEL TFS/TFR IN FAVORE DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE UNITARIA da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 79 del 7 settembre 2023, fornisce le indicazioni operative in merito alla nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in vigore dal 1° febbraio 2023.

La prestazione integra l'anticipazione agevolata del TFS/TFR di cui all'articolo 23 del **decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4**, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e quella ordinaria già erogata dagli istituti bancari/finanziari in favore degli aventi diritto.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 79 del 7.09.2023 (documento 193)

INPS: CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTERE DISABILI - NUOVA FUNZIONALITÀ da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 3139 del 7 settembre 2023, comunica che lo sportello telematico per l'acquisizione delle istanze per la **fruizione del Congedo straordinario per assistere familiari disabili in situazione di gravità** è stato integrato con la nuova funzionalità **“Variazione dati domanda”** per consentire la variazione delle condizioni dichiarate in una domanda già presentata in modalità telematica, fermi restando i vincoli dipendenti dalla normativa vigente.

La nuova funzionalità è raggiungibile dal portale www.inps.it, accedendo al servizio “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” tramite il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi” e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l'autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

Consente al lavoratore di variare i dati di una domanda già inoltrata all'Istituto in modalità telematica, fermi restando i vincoli dipendenti dalla normativa vigente. A titolo esemplificativo, i dati che si possono variare sono: l'indirizzo del domicilio, i dati lavorativi, le dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda.

Attraverso la nuova funzionalità è possibile effettuare la rinuncia alla domanda che si intende variare, presentando contestualmente la nuova domanda con le variazioni che si ritengono necessarie.

La richiesta di “Variazione dati domanda” può essere effettuata solo per le domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della richiesta. Conseguentemente, il periodo richiesto nella domanda che si intende variare deve comprendere, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la richiesta di variazione dati.

Se, all'atto della comunicazione, il periodo richiesto nella domanda che si intende variare è interamente trascorso oppure non è ancora iniziato, non è possibile effettuare la comunicazione di variazione.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3139 del 7.09.2023 (documento 194)

NO AL CAPPOTTO SE RIMPICCIOLISCE IL BALCONE

E' illegittima la delibera assembleare che approva il cappotto termico che riduce lo spazio calpestabile di balconi privati. Ma attenzione la giurisprudenza non è consolidata in materia, vi sono anche decisioni in senso opposto (Tribunale di Milano ordinanza n. 30843/2021)

Tribunale di Roma - ordinanza n.11708 del 25 luglio 2023 in precedenza Tribunale di Roma sentenza n. 17997/2020)

ALLEGATI A PARTE - TRIB_ROMA Ordinanza n.11708 del 25.07.2023 (documento 195)

ENPAM PREVIDENZA - LETTERE AL GIORNALE di Lettere al Giornale n.30 del 7 settembre 2023

Lo Spid non piace a tutti

Per piacere, non state a rompere anche voi con lo Spid, che intanto sarà eliminato. Ci siamo scociati anche del sistema delle password, che dimentichiamo facilmente, che sono tante, e le dobbiamo cambiare, e non possiamo avere una per tutto. PIN, codici, password... basta. Semplificateci la vita, siamo anziani. Lo spid è una grossa cavolata.

R. via email

Miglior username e password

Usando lo Spid (inutile dire che poi abolirete username e password) avete solo dimostrato il vostro asservimento al potere.

E.T., Verona

Perché non la Cie

Ho appena letto che si potrà accedere all'area riservata tramite Spid. A tal proposito spero che ciò non sia un obbligo ma che sia mantenuta anche la via username/password sia per evitare clamorose retromarcie come accaduto per il sito Fadinmed sia per i motivi che seguono:

- * non sembra essere Enpam amministrazione obbligata a richiedere agli iscritti lo Spid
- * la riforma digitale in itinere del Governo sembra indirizzata al superamento dello Spid
- * non da ultimo, le norme in vigore prevedono l'equiparazione di Spid a Cie e a Tessera Sanitaria-CNS

via email



Lettere
al
Giornale

Gentili Dottori,

l'Enpam offre lo Spid come strumento d'accesso aggiuntivo, per andare incontro a chi per esempio non ricorda la propria password, magari alla vigilia di una scadenza importante come quella del modello D.

Disporre di un'alternativa, infatti, semplifica e velocizza l'adempimento, evitando il rischio che ci si ritrovi a ridosso del termine, o addirittura in ritardo, dovendosi affannare nel recupero delle credenziali.


Per quanto riguarda la carta d'identità elettronica (Cie), l'Enpam sta valutando se adottare questa via d'accesso, sempre come possibilità che si aggiunga a quella tradizionale.

Del resto in un momento in cui si sta andando verso l'introduzione di un'unica piattaforma di identità digitale nell'intera Unione europea per l'accesso ai servizi pubblici e privati, l'Enpam non può agire in maniera isolata ma piuttosto adoperarsi per garantire gli stessi servizi di cui godono i cittadini europei.

FRANCOBOLLI ITALIA 2023 - PROGRAMMA NUOVE EMISSIONI



- Francobollo commemorativo della Regina Elisabetta II del Regno Unito
 - Data di emissione: 12 settembre 2023



- Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicati alle Radici del Made in Italy - La bottega del Verrocchio, Botticelli, Leonardo da Vinci, Ghirlandaio, Botticini, Signorelli - nel 500° anniversario della scomparsa (foglietto)

- Data di emissione: 15 settembre 2023

INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese AGOSTO 2023

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 15 settembre riferito al mese di agosto 2023

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Base di riferimento: 2010 = 100												
Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Base di riferimento: 2015 = 100												
Coeffic. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
2019	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
%	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
2020	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9	102,0	102,0	102,3
%	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2
2021	102,9	103,0	103,3	103,7	103,6	103,8	104,2	104,7	104,5	105,1	105,7	106,2
%	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+0,6	+0,5
2022	107,7	108,8	109,9	109,7	110,6	111,9	112,3	113,2	113,5	117,2	117,9	118,2
%	+4,7	+5,6	+6,4	+5,8	+6,8	+7,8	+7,8	+8,1	+8,6	+11,5	+11,5	+11,3
2023	118,3	118,5	118,0	118,4	118,6	118,6	118,7	119,1				
%	+9,8	+8,9	+7,4	+7,9	+7,2	+6,0	+5,7	+5,2				

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - AGOSTO 2023

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **119,1**.

Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 20221, vanno rivalutate del **1,571066%**.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: agosto 2023 - data di pubblicazione: 15 settembre 2023 - prossima diffusione: 16 ottobre 2023

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	+119,1
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,3
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 5,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 13,8

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

COMUNICATO STAMPA

PETIZIONE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - DIFENDERE I DIRITTI DEI CITTADINI QUATTRO “TAGLI” INIQUI ALLE PENSIONI DI REVERSIBILITA’ - LE PROPOSTE DI FEDER.S.P.EV.

Roma, 12 settembre 2023 – “Come **FEDER.S.P.EV. (Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove)**,” dice il **prof. Michele Poerio, presidente FEDER.S.P.EV.,**” stiamo raccogliendo le firme per una petizione al **Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,** perché riteniamo che abbia a cuore il superamento delle ingiustizie e l’attenzione alle persone deboli e bisognose.

Richiamiamo pertanto la Sua sensibilità ed attenzione sull’attuale regime di tassazione delle pensioni di reversibilità (sono tali sia le pensioni indirette per morte del *de cuius* in attività lavorativa, sia quelle a favore dei superstiti in caso di morte della persona già in pensione)”. Tali pensioni sono prestazioni previdenziali (non regalie o forme assistenziali), che derivano dai contributi obbligatori versati a valore corrente dal lavoratore alla propria gestione previdenziale, infatti è compresa l’aliquota IVS, cioè invalidità, vecchiaia, superstiti. In parole semplici, il lavoratore paga i contributi non solo per assicurare a sé stesso la pensione in caso di invalidità e vecchiaia, ma anche per garantirla ai propri superstiti, *in primis* il coniuge e i figli”.

FEDER.S.P.EV. si batte sia a livello nazionale che a livello europeo per difendere le pensioni e i diritti dei cittadini. Come tutte le prestazioni previdenziali, anche le pensioni di reversibilità costituiscono un reddito imponibile e vengono quindi tassate come redditi di pensione. Fanno eccezione le sole pensioni di reversibilità percepite dai familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Il trattamento economico di reversibilità riconosciuto dall’INPS (o da altro Ente previdenziale) ad alcuni familiari (come individuati dalla legge) del lavoratore o pensionato defunto é soggetto a tassazione ordinaria, quindi non si tratta di redditi esenti da Irpef, ma sottoposti a molteplici abbattimenti.

“Noi denunciemo i tagli eccessivi in Italia rispetto agli altri Stati europei,” **sottolinea il prof. Michele Poerio, presidente FEDER.S.P.EV.,**” Il **primo ‘taglio’** alla pensione di reversibilità è rappresentato dall’aliquota di reversibilità stabilita dai vari Enti previdenziali: per l’INPS l’aliquota di reversibilità è del 60% a favore del coniuge superstite (il caso più frequente); per l’ENPAM (Ente Nazionale Previdenza Assistenza Medici) è del 70% e su tale diritto non operano le decurtazioni legate ai redditi del coniuge superstite, di cui diremo. Il **secondo taglio**, che formalmente non è una ‘tassa’, ma di fatto assume la connotazione di prelievo tributario, è rappresentato dalla legge Dini

(L. 335/1995, art.1, c.41), che assoggetta la misura percentuale della reversibilità al reddito del coniuge superstite. Il **terzo taglio** deriva dal sistema di tassazione e dalle aliquote Irpef oggi in vigore (23% fino a 15.000 €; 25% da 15.001 a 28.000 €; 35% da 28.001 a 50.000 €; 43% oltre 50.000 €), che prevede una aliquota diversa per ogni scaglione di reddito. Il **quarto taglio** sulle pensioni di reversibilità è quello che riguarda la perequazione annuale delle pensioni in godimento”.

Già la Corte dei Conti, nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021, aveva chiesto di ripensare il sistema di tassazione delle pensioni, denunciando il persistere di “sbilanciamenti” sui redditi medi, nonché “andamenti irregolari e distorsivi delle aliquote marginali effettive”, affermazioni che si confanno alle pensioni di reversibilità.

“Come **FEDER.S.P.EV.** ,” spiega il **prof. Poerio Michele**, “riteniamo che sarebbe più giusto ed equilibrato sottoporre le pensioni di reversibilità ad un prelievo fiscale semplificato, sulla falsariga della cedolare secca operante sugli affitti di casa registrati; oppure sottoporre le pensioni di reversibilità alla tassazione separata rispetto alle altre pensioni, nonché alla propria specifica indicizzazione annuale, originando esse da vissuti di lavoro e contribuzione del tutto peculiari; o, altra opzione possibile, sottoporre tutte le pensioni degli ultra 75enni alla riduzione del prelievo fiscale del 5% fino agli 80 anni, e del 10% dagli 80 anni in poi, rispetto alle aliquote fiscali ordinarie. Sarebbe un modo per bilanciare, almeno parzialmente, il taglio al nostro sistema di welfare e di perequazione delle pensioni, specie quelle medio-alte, che ha imperversato negli ultimi 15-20 anni. Evidentemente le ipotesi anzidette, da noi proposte, hanno impatto economico diverso ed andranno calibrate nei tempi e nei modi compatibili con i bilanci degli Enti gestori e con gli equilibri dei conti pubblici dello Stato. In caso contrario, l’Italia continuerà ad essere lo Stato europeo che, sul piano fiscale, tratta peggio i propri pensionati, dimenticando il servizio da loro reso in attività di lavoro ed il fondamentale sostegno al bilancio dello Stato in condizione di quiescenza”.

Ufficio stampa FEDER.S.P.EV. (Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove)
Tel 3389282504 – email: agency@ecpartners.it - cinziaboschiero@gmail.com

RIDURRE I TAGLI ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ *di Michele Poerio da Quotidiano Sanità*



12 SET - *Gentile Direttore,*

la contatto in qualità di presidente FEDER.S.P.E.V. Stiamo raccogliendo le firme per una petizione al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, perché riteniamo che abbia a cuore il superamento delle ingiustizie. Richiamiamo pertanto la Sua sensibilità ed attenzione sull’attuale regime di tassazione delle pensioni di reversibilità (sono tali sia le pensioni indirette per morte del de cuius in attività lavorativa, sia quelle a favore dei superstiti in caso di morte della persona già in pensione). Tali pensioni sono prestazioni previdenziali (non regalie o forme assistenziali), che derivano dai contributi obbligatori versati a valore corrente dal lavoratore alla propria gestione previdenziale, infatti è compresa l’aliquota IVS, cioè invalidità, vecchiaia, superstiti. In parole semplici, il lavoratore paga i contributi non solo per assicurare a sé stesso la pensione in caso di invalidità e vecchiaia, ma anche per garantirla ai propri superstiti, in primis il coniuge e i figli.

FEDER.S.P.E.V. si batte sia a livello nazionale che a livello europeo per difendere le pensioni e i diritti dei cittadini. Noi denunciemo i tagli eccessivi in Italia rispetto agli altri Stati europei.

Il primo ‘taglio’ alla pensione di reversibilità è rappresentato dall’aliquota di reversibilità stabilita dai vari Enti previdenziali: per l’INPS l’aliquota di reversibilità è del 60% a favore del coniuge superstite (il caso più frequente); per l’ENPAM (Ente Nazionale Previdenza Assistenza Medici) è del 70% e su tale diritto non operano le decurtazioni legate ai redditi del coniuge superstite, di cui diremo.

Il secondo taglio, che formalmente non è una ‘tassa’, ma di fatto assume la connotazione di prelievo tributario, è rappresentato dalla legge Dini (L. 335/1995, art.1, c.41), che assoggetta la misura percentuale della reversibilità al reddito del coniuge superstite.

Il terzo taglio deriva dal sistema di tassazione e dalle aliquote Irpef oggi in vigore (23% fino a 15.000 €; 25% da 15.001 a 28.000 €; 35% da 28.001 a 50.000 €; 43% oltre 50.000 €), che prevede una aliquota diversa per ogni scaglione di reddito.

Il quarto taglio sulle pensioni di reversibilità è quello che riguarda la perequazione annuale delle pensioni in godimento.

Già la Corte dei Conti, nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021, aveva chiesto di ripensare il sistema di tassazione delle pensioni, denunciando il persistere di “sbilanciamenti” sui redditi medi, nonché “andamenti irregolari e distorsivi delle aliquote marginali effettive”, affermazioni che si confanno alle pensioni di reversibilità. Come FEDER.S.P.E.V riteniamo che sarebbe più giusto ed equilibrato sottoporre le pensioni di reversibilità ad un prelievo fiscale semplificato e più equo.

Michele Poerio

Presidente di Feder.S.P.eV. (Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove)

SCUOLA: 10 CONSIGLI DEI PEDIATRI PER IL RIENTRO IN CLASSE da Sanità Informazione

Dalla postura all’alimentazione, i suggerimenti dei pediatri dell’Ospedale Bambino Gesù per aiutare genitori e figli ad affrontare al meglio il nuovo anno scolastico *di Redazione*

Postura, zaini, alimentazione, gestione del tempo e dello stress: **10 consigli** dei pediatri dell’[Istituto per la Salute](#) dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per aiutare i genitori ad affrontare nel migliore dei modi, insieme ai propri figli, il **ritorno a scuola**. Per milioni di bambini e ragazzi è infatti arrivato il momento di sedersi sui banchi: gli istituti di tutta Italia riaprono i cancelli entro la prima metà di settembre. Sul portale dell’Ospedale, inoltre, è a disposizione delle famiglie **un’intera sezione dedicata alla scuola** con altri suggerimenti utili e approfondimenti su temi specifici come l’inserimento dei bambini nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.

Il decalogo

1. **Prepariamo lo zaino insieme.** Prepariamo con bambini e ragazzi uno zaino leggero, resistente e ben organizzato, posizionando i libri pesanti vicino alla schiena e indossando entrambe le bretelle in modo comodo e sicuro.
2. **Incoraggiamo una giusta postura.** Spieghiamo ai bambini come sedersi dritti, appoggiati allo schienale, con le braccia sul banco, favorendo così la concentrazione e il comfort durante le lezioni.
3. **Una passeggiata per andare a scuola.** Promuoviamo il movimento attraverso piacevoli attività, come camminare a scuola o giocare all’aperto, per mantenere mente e corpo attivi.

4. **Una buona alimentazione per rimanere concentrati.** Bilanciamo i pasti principali con spuntini sani, fornendo la giusta quantità di calorie per l'età del bambino e dell'adolescente. Uno spuntino adeguato dovrebbe fornire il 5-10% delle calorie giornaliere, dunque variare – in base all'età – tra le 80-100 calorie di un bambino di 6 anni e le 180-200 calorie di un adolescente.
5. **La gestione del tempo, tra studio e gioco.** Stabiliamo un orario fisso per i compiti a casa, prevedendo momenti di riposo, studio e attività sportive, per una routine equilibrata.
6. **Condividiamo le esperienze scolastiche.** Mostriamo interesse per la giornata scolastica, chiedendo non solo delle lezioni ma anche delle amicizie e delle esperienze condivise, creando un dialogo familiare.
7. **Ognuno ha i suoi tempi.** Notiamo eventuali difficoltà senza allarmarci, rispettando il ritmo di apprendimento del bambino, specialmente nella lettura e nella scrittura.
8. **Un supporto senza stress.** Sosteniamo i ragazzi nel prendersi cura dei propri impegni senza esagerare, rendendo l'apprendimento un'esperienza gratificante, non stressante.
9. **Rispettiamo l'autonomia.** Offriamo supporto e dialogo senza invadere la privacy, rispettando la loro autonomia e immagine sociale.
10. **Insieme per crescere.** Comuniciamo ai ragazzi che genitori e insegnanti lavorano insieme per comprendere e superare le difficoltà, creando un ambiente di supporto.

INPS: PRESTAZIONI ALL'ESTERO - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA IN VITA PER GLI ANNI 2023 E 2024

da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 3183 del 12 settembre 2023, comunica che nel mese di settembre 2023 Citibank N.A. avvierà la seconda fase dell'accertamento dell'esistenza in vita per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, ad esclusione dei Paesi scandinavi e dei Paesi dell'Est Europa già interessati dalla prima fase.

Pertanto, a partire dal **20 settembre 2023**, Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell'esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in **Europa, Africa e Oceania**, da restituire alla Banca entro il **18 gennaio 2024**.

Qualora l'attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di **febbraio 2024**, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il **19 febbraio 2024**, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di **marzo 2024**.

In relazione a quanto sopra, l'Istituto evidenzia che, al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità derivanti dalle eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente erogate, alcuni gruppi di pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell'esistenza in vita indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3183 del 12.09.2023 (documento 196)

AGENZIA ENTRATE - TRATTAMENTO FISCALE AL LAVORATORE DISTACCATO ALL'ESTERO

da DplMo - fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 428 del 12 settembre 2023, ha fornito alcuni chiarimenti

relativamente al trattamento fiscale applicabile alla retribuzione erogata al lavoratore distaccato all'estero - articolo 51, comma 8-bis del [d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#) (Tuir).

La Risposta dell'Agencia delle Entrate

Preliminarmente, si osserva che esulano dall'istituto dell'interpello, come disciplinato dall'articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212, le valutazioni di elementi di fatto (cfr. [circolare 1° aprile 2016, n. 9](#), paragrafo 1.1).

Ne consegue che, in questa sede, lo *status* di residente o non residente del dipendente distaccato in Germania non è oggetto di valutazione, né è oggetto di valutazione la sussistenza del vincolo della subordinazione del dipendente. Tali elementi saranno assunti acriticamente così come rappresentati nell'istanza di interpello in esame. In relazione al quesito posto, si osserva che l'articolo 51, comma 8bis, del [Tuir](#), in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi del medesimo articolo 51, prevede che «*il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398*».

Ai sensi del richiamato articolo 4 del [decreto legge n. 317 del 1987](#), tali retribuzioni sono fissate entro il 31 gennaio di ogni anno e sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore al trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei.

Il citato criterio di determinazione del reddito, che si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l'attività lavorativa all'estero, continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del [Tuir](#), comporta che il reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all'estero è assoggettato a tassazione assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale fissata dal predetto decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, senza tener conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore.

Sulla base di quanto richiesto dalla citata norma, pertanto, la disciplina fiscale di cui all'articolo 51, comma 8bis, del [Tuir](#) trova applicazione a condizione che:

- il lavoratore, operante all'estero, sia inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto del citato Ministero fissa la retribuzione convenzionale;
- l'attività lavorativa sia svolta all'estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità;
- l'attività lavorativa svolta all'estero costituisca l'oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l'esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all'estero;
- il lavoratore nell'arco di dodici mesi soggiorni nello Stato estero per un periodo superiore a 183.

In relazione al primo requisito è necessario che il soggetto che presta la propria attività lavorativa all'estero sia inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (ora Ministro del Lavoro e delle politiche sociali), di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, fissa le retribuzioni convenzionali. Ciò comporta che la mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l'attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all'applicazione del particolare regime (cfr. [circolare 13 maggio 2011, 20/E](#), risposta 5.6).

Il secondo requisito previsto dal Legislatore per l'applicabilità del criterio di determinazione convenzionale del reddito di lavoro dipendente è che l'attività lavorativa sia svolta all'estero come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro.

Come chiarito nella [circolare del Ministero delle Finanze 16 novembre 2000, n. 207](#), affinché operi la disciplina in commento, è necessario che venga stipulato uno specifico contratto che preveda l'esecuzione della prestazione all'estero come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e

che il dipendente venga collocato in un speciale ruolo estero (collocazione non necessaria quando il rapporto di lavoro è instaurato direttamente con una società estera).

Come chiarito con la [risoluzione 11 settembre 2007, n. 245/E](#), «l'esecuzione della prestazione lavorativa deve essere integralmente svolta all'estero».

Di conseguenza, non si applica, ad esempio, ai dipendenti in trasferta all'estero, in quanto manca il requisito della continuità ed esclusività dell'attività lavorativa all'estero, derivante da un contratto specifico.

Il requisito della continuità deve avere carattere di permanenza o di sufficiente stabilità (cfr. [risoluzione 11 settembre 2007, n. 245/E](#)).

Per quanto concerne il computo dei giorni di effettiva permanenza del lavoratore all'estero, come chiarito nella [circolare n. 207 del 2000](#), il periodo da considerare non necessariamente deve risultare continuativo: è sufficiente, infatti, che il lavoratore presti la propria opera all'estero per più di 183 giorni nell'arco di dodici mesi. Il Legislatore, infatti, con l'espressione «nell'arco di dodici mesi» non ha inteso far riferimento al periodo d'imposta, ma alla permanenza del lavoratore all'estero stabilita nello specifico contratto di lavoro, che può anche prevedere un periodo a cavallo di due anni solari.

In particolare, nella [circolare 26 gennaio 2001, n. 7/E](#), è stato precisato che qualora il contratto preveda la permanenza all'estero per un periodo superiore a 183 giorni il sostituto d'imposta applica la tassazione prevista dall'articolo 51, comma 8bis, del [Tuir](#) a partire dalla prima retribuzione erogata, salvo rettifica da effettuare in sede di conguaglio qualora vengano meno le condizioni richieste per l'applicazione del regime di cui alla disposizione da ultimo citata.

Per l'effettivo conteggio dei giorni di permanenza del lavoratore all'estero rilevano, in ogni caso, nel computo dei 183 giorni, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi (cfr. [circolare del Ministero delle Finanze 16 novembre 2000, n. 207](#) e circolare [Agenzia delle Entrate 23 maggio 2017, n. 17/E](#)).

Nel caso in esame, secondo quanto rappresentato nell'ambito del contratto disciplinante specificamente lo svolgimento della prestazione di lavoro in distacco presso la *Consociata* in Germania, il lavoratore per esigenze aziendali e nell'esclusivo interesse della *Consociata* effettua anche occasionali trasferte di lavoro in Paesi diversi dalla Germania, tra cui l'Italia. Tale circostanza non sembra far venir meno il carattere di esclusività e di continuità del rapporto di lavoro presso una *Consociata* estera.

Conseguentemente, fermo restando la prestazione dell'attività lavorativa all'estero per un periodo superiore a 183 giorni l'anno e nel presupposto che, come dichiarato dall'Istante, siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla disposizione in commento, si ritiene che, nel caso di specie, il reddito possa essere determinato ai sensi dell'articolo 51, comma 8bis, del [Tuir](#).

ONAOSI dal sito

DIPLOMA & MASTER UNIVERSITARIO IN ALTI STUDI EUROPEI

Scadenza: prorogato al 10 ottobre 2023

Bando e modulistica per l'iscrizione al Diploma/Master DASE erogato dalla Fondazione Collegio Europeo di Parma

A seguito della Partnership siglata con la **Fondazione Collegio Europeo di Parma** sono stati riservati **n. 10 posti agli studenti ONAOSI** che, per l'anno accademico 2023/2024, si potranno iscrivere al **Diploma/Master in Alti Studi Europei (DASE)** usufruendo di una tariffa agevolata (€ **4.000,00**).

Il corso di diploma/master DASE rientra tra i corsi ammessi al contributo in denaro per formazione post laurea.

La scadenza per la presentazione della domanda è stata prorogata al 10 ottobre 2023.

La descrizione del corso è disponibile al seguente

link: <https://www.europeancollege.it/it/programma-didattico-dase>

Per informazioni è possibile telefonare allo **075 5869531** oppure scrivere

a: scuola.formazione@onaosi.it

- [Scarica l'avviso e la modulistica per Assistiti](#)
- [Scarica l'avviso e la modulistica per Non Assistiti](#)

CAREER COACHING: CORSI ONLINE GRATUITI RISERVATI A STUDENTI ONAOSI

Scadenza: 25 settembre 2023 ore 13:00

Bando e modulistica per la partecipazione ai corsi.

La Fondazione mette a disposizione degli assistiti ONAOSI n. 3 corsi online finalizzati all'acquisizione di conoscenze e competenze negli ambiti del Job Placement e del Career Coaching.

I corsi sono stati sviluppati per aiutare gli studenti a intraprendere una carriera professionale anche di carattere internazionale e sostenerli nel passaggio dal mondo universitario a quello del lavoro. Saranno approfonditi i vari aspetti relativi a curriculum vitae, profilo linkedin, lettere di presentazione alle aziende, preparazione ai colloqui di lavoro, simulazioni di ricerche di lavoro, piani di carriera, ecc.

I corsi saranno tenuti dall'European University College Association (EUCA) e saranno svolti in lingua inglese. Avranno la durata di circa un mese e si terranno nel periodo ottobre-dicembre 2023.

In caso di posti residui (dopo aver soddisfatto le richieste degli assistiti) potranno essere prese in considerazione le domande dei figli (non assistiti) dei sanitari regolari contribuenti della Fondazione.

La partecipazione ai corsi è gratuita.

La domanda dovrà essere trasmessa via email a scuola.formazione@onaosi.it e dovrà pervenire **entro le ore 13 del 25 settembre 2023**.

I posti saranno assegnati ai candidati in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, in base all'ordine di arrivo delle domande.

Per informazioni è possibile telefonare allo **075 5869531** oppure scrivere a: scuola.formazione@onaosi.it.

Scarica il Bando, la modulistica e il catalogo con tutte le informazioni e il calendario dei corsi:

- [per Assistiti](#);
- [per non Assistiti](#).

COMUNICATO STAMPA INPS - ANTICIPAZIONE TFR/TFS: ONLINE LE INDICAZIONI OPERATIVE

È stata pubblicata il 7 settembre 2023 sul sito dell'Inps la circolare contenente le indicazioni operative per l'anticipazione ordinaria del TFR/TFS che possono richiedere i pensionati iscritti alla "Gestione Unitaria Creditizia e Sociale".

Dal 1° febbraio 2023, infatti, l'Inps accorda l'anticipazione di parte o dell'intero TFR/TFS maturato, ma non ancora esigibile con un **interesse pari all'1% fisso e una ritenuta per spese di amministrazione pari allo 0,50%**.

La domanda di anticipazione del TFR/TFS può essere presentata sul sito dell'Inps oppure tramite un soggetto delegato o presso i CAF e Istituti di patronato.

Qualora la suddetta domanda sia accolta, l'Inps stessa predisporrà una bozza di proposta di cessione rendendola disponibile nell'area personale My Inps dell'iscritto, che avrà 30 giorni di tempo per sottoscriverla e rinviarla all'Istituto.

Ricevuta la proposta di cessione del TFS/TFR l'Istituto verifica e trasmette l'accettazione della proposta oppure il mancato accoglimento al richiedente.

L'iscritto può sempre recedere dalla richiesta di anticipazione del TFS/TFR, senza alcun onere a proprio carico, fino all'accettazione da parte dell'Istituto della relativa proposta di cessione.

Per approfondire la disciplina dell'anticipazione del TFR/TFS si può consultare l'apposito Regolamento e il Messaggio Inps numero 430 del 30 gennaio 2023.

Gli approfondimenti sull'iter della richiesta di anticipazione del TFS/TFR sono contenuti nella Circolare numero 79 del 07-09-2023.

PER AVERE UN DOVUTO BISOGNA PAGARE DEGLI INTERESSI !!!

DA ARAN SEGNALAZIONI - NUOVA PRESTAZIONE DI ANTICIPAZIONE TFS/TFR

Nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del D.M. 28 luglio 1998, n. 463 – Circolare n. 79 del 7/9/2023

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

L'INPS ha pubblicato la [circolare n. 79 del 7 settembre 2023](#) contenente le istruzioni in merito alla nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in vigore dal 1° febbraio 2023. L'anticipazione può essere richiesta dagli aventi diritto a una prestazione di TFS/TFR riferita a un rapporto di lavoro concluso, per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili e rientranti in una delle seguenti fattispecie: titolari di pensione diretta che abbiano confermato e ottenuto l'adesione alla Gestione unitaria per il periodo di pensione; soggetti cessati dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione e titolari di nuovo impiego che risultino nuovamente iscritti alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente; personale militare in ausiliaria che risulta iscritto alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente. L'istituto di previdenza prevede che la domanda deve essere presentata per via telematica, accedendo al relativo servizio dal sito istituzionale dell'INPS, digitando, nella Home Page, alla funzione "Cerca": "Anticipazione ordinaria TFR per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)"; "Anticipazione ordinaria TFS per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)".

ARAN SEGNALAZIONI - NEWSLETTER N.17 DEL 13 SETTEMBRE 2023

Orientamenti applicativi
Comparto Funzioni Centrali

AFC34

I giorni di ricovero ospedaliero (non riconducibili a terapie salvavita) rientrano nel computo delle assenze per malattia ai fini del raggiungimento del periodo di comporto? Quale trattamento economico si applica in questi casi?

L'istituto della malattia è disciplinato dall'art. 19 del CCNL Area Funzioni Centrali del 9/03/2020. In tale articolo i giorni di ricovero ospedaliero -diversamente da quanto stabilito per le terapie salvavita - rientrano nel conteggio delle assenze per malattia ai fini del computo del relativo periodo di comporto mentre sono oggetto di una specifica disciplina, di maggior favore, sotto il profilo della retribuzione da corrispondere.

Sul punto, infatti, si ricorda che ai sensi del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, per ogni singola giornata di malattia, nei primi 10 giorni di assenza, al dipendente è corrisposto il solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento e di ogni altro trattamento accessorio. Sono fatte salve le norme di miglior favore già previste dalla contrattazione collettiva. Tra queste ultime rientrano le ipotesi di assenza per infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero e eventuale periodo di convalescenza post ricovero, day hospital e assenze dovute a patologie gravi che richiedono l'effettuazione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. Pertanto, per le assenze dovute alle suddette ipotesi non si applicano le decurtazioni previste dalla suindicata norma legislativa (cfr. art. 19, comma 10, lettera f)).

Conseguentemente, al dirigente assente per ricovero ospedaliero spetterà - a seconda del periodo considerato - il trattamento economico indicato dal comma 10 dell'articolo in parola alle lettere a), b), c), d) ed e).

Orientamenti applicativi
Contratti quadro - Prerogative sindacali

CQRS185

I permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari di cui all'art. 13 del CCNQ del 4 dicembre 2017 possono essere fruiti dal dirigente sindacale avente titolo anche quando le suddette riunioni si svolgono in modalità video-conferenza?

Tenuto conto che anche per i permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari vale il principio generale di cui all'art. 10, comma 7 del CCNQ 4/12/2017 secondo il quale la verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso, non si ravvisano motivi ostativi a che il dirigente sindacale avente titolo a fruire dei permessi ex art. 13 del CCNQ 4/12/2017 possa utilizzarli anche per partecipare alla riunione in modalità a distanza.

MANTENERE IL CERVELLO ATTIVO NELL'INVECCHIAMENTO

Negli ultimi 100 anni l'aspettativa di vita in Italia è quasi raddoppiata. Diversi fattori hanno

contribuito a questo risultato, tra cui il progresso della medicina, lo stile di vita e l'alimentazione.

IL PROGETTO DI RICERCA «INVECCHIAMENTO ATTIVO» Coordinato dall'Università di Urbino, in collaborazione con il programma Smartfood dell'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano, il progetto intende raccogliere volontari con più di 65 anni per indagare il ruolo di alcuni fattori cognitivi e comportamentali, tra cui l'alimentazione, che sono considerati protettivi nel contrastare il declino cognitivo legato all'età.

L'IMPEGNO Un incontro on-line di circa un'ora e mezza, effettuato tramite pc o tablet (via Meet o Zoom), seguito a distanza da un ricercatore. I volontari saranno sottoposti a questionari e test cognitivi. I dati saranno anonimizzati.

COME PARTECIPARE? Cerchiamo persone sopra i 65 anni di età, madrelingua italiani, senza disturbi neurologici (es. demenze, traumi cranici gravi, ecc...).

Il reclutamento è iniziato, contattaci subito!

invecchiamento.attivo@uniurb.it

INPS - DISAPPLICAZIONE MASSIMALE CONTRIBUTIVO PER I DIPENDENTI DELLE PA da DplMo – fonte:

L'INPS, con la circolare n. 80 del 14 settembre 2023, comunica che sono stati **riaperti i termini per la presentazione della domanda** di disapplicazione del massimale contributivo.

Le **nuove scadenze** sono:

- entro il 31 dicembre 2023, per coloro che entro aprile 2023 abbiano superato il massimale contributivo;
- entro 12 mesi dalla data di superamento del massimale contributivo se successiva ad aprile 2023.

Restano invariati i requisiti di accesso. È possibile presentare la domanda attraverso il **servizio online**.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.80 del 14.09.2023 (documento 197)

MIN.LAVORO - LA GUIDA DEGLI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE fonte: Min.Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 12 settembre 2023, una **guida degli incentivi all'assunzione** realizzata al fine di fornire ai **datori di lavoro** un utile strumento di consultazione delle misure attualmente accessibili per l'**assunzione di lavoratori**.

Per ciascun bonus sono specificati i requisiti e condizionalità oltre alla tipologia di contratto incentivato alla luce della norma di legge.

Questi gli incentivi presenti nella guida:

- Giovani under 36
- Giovani under 30
- Donne svantaggiate
- Over 50
- Decontribuzione sud
- Percettori misura di inclusione

- NEET
- Disabili

[Scarica la guida](#)

INAIL - RIVALUTATI GLI INDENNIZZI DEL DANNO BIOLOGICO PER INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE fonte: Inail

L'Inail ha pubblicato la [circolare n. 41 del 12 settembre 2023](#), con la quale, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, provvede a rivalutare, con decorrenza 1° luglio 2023, le prestazioni economiche spettanti a titolo di indennizzo del danno biologico per infortunio sul lavoro e malattia professionale.

Rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2023

Per l'anno 2023, l'Istat ha registrato una variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – intervenuta tra il 2021 e il 2022 – pari all'8,1%.

Con il [decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2023, n. 105](#), su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Inail, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella predetta misura, con decorrenza 1° luglio 2023.

Tale rivalutazione si aggiunge all'incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale, tenuto conto della tabella in vigore alla data dell'evento lesivo e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei di rendita relativa all'indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.

Ambito di applicazione

In relazione all'ambito di applicazione, la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico, come sopra delineato, riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2023.

In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2023, l'incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni. I predetti importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di dicembre 2023.

Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l'incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2023, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell'evento lesivo³.

Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2023, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.

In caso di accertamento provvisorio dei postumi, con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2023 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all'importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.

Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2023.

Gli importi relativi alla rivalutazione dovuta ai sensi del decreto ministeriale del 2 agosto 2023, n. 105, saranno liquidati d'ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni

economiche e con l'invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione elaborato a livello centrale.

ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n.41 del 12.09.2023 (documento 198)
INAIL All. 1 Circolare n.41-2023 (documento 199)

NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - CONIO 2023

- **5 Euro Fdc – Argento dorato – “Trittico Eccellenze Italiane – Giorgio Armani”**
prezzo di € 275,00
- **5 Euro Proof Bronzital – “Serie Mondo Sostenibile – Animali in via di estinzione – Elefante Africano”**
prezzo di € 57,00